

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE
AI FINI DEL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA
AI SENSI DELL'ART. 1, C. 548 BIS L. N. 145/2018 – PRESSO U.O.C. CHIRURGIA
GENERALE ONCOLOGICA DEL P.O. “SANTA ROSA” DELLA ASL VITERBO
DOTT. GIANMARCO PANZERA**

TRA

L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, con sede legale in Largo Agostino Gemelli, 1 - Milano, codice fiscale n. 02133120150, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Dott. Lorenzo Maria Cecchi, domiciliato per la carica in Roma, Largo Francesco Vito n. 1,

E

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO (di seguito "soggetto ospitante"), con sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT), Partita IVA 01455570562, nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Direttore Generale Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione DG n. 26/2025 per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

VISTI

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto rettorale n. 2232 del 16 dicembre 2015, recante: <<Modifiche al "Regolamento delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli"»;
- il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- l'articolo 1, commi 547 - 548 bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede la possibilità di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di specializzandi a partire dal 2° anno di corso che siano utilmente collocati in graduatoria a seguito di procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del D.I.M. 402/2017, Allegato 1, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- il soggetto ospitante dichiara che l'ONFSS, per l'a.a. 2023/2024 nella seduta finale del 24/26 luglio 2024, ha accreditato le strutture aziendali di Chirurgia Generale Oncologica dell'Ospedale "Santa Rosa" ex P.O. Belcolle e di Chirurgia Generale e Week Surgery del P.O. di Civita Castellana messe a disposizione della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale della Sapienza Università di Roma;
- il soggetto ospitante dichiara di assumere il Dott. Gianmarco Panzera, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, presso la U.O.C. Chirurgia Generale Oncologia del P.O. "Santa Rosa", con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, c. 548 bis della l. n. 145/2018 a decorrere dal 01/08/2025 sino al 25/01/2026 (*data di conseguimento del titolo*).

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 Svolgimento delle attività formative

Il soggetto ospitante si impegna affinché il Dott. Gianmarco Panzera, nato a [REDACTED] il [REDACTED], medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università Cattolica e assunto con contratto a tempo determinato dal soggetto ospitante, vengano assicurate le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.

La formazione teorica compete all'Università Cattolica.

La formazione pratica si svolge presso il Soggetto ospitante, che è accreditato ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 368/1999.

Art. 3
Durata e luoghi della formazione

L'attività di formazione, utile ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti, disciplinata dalla presente convenzione si svolge a decorrere dal 01/08/2025 sino al 25/01/2026 (*data di conseguimento del titolo*).

Il soggetto ospitante mette a disposizione del medico in formazione il personale e le attrezzature della U.O.C. Chirurgia Generale Oncologia del P.O. “Santa Rosa” della ASL Viterbo.

Art. 4
Obiettivi e modalità

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il medico in formazione svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel seguente programma formativo individuale allegato alla presente convenzione quale sua parte integrante.

Art. 5
Accertamento e monitoraggio frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, ai fini del completamento della formazione specialistica, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

L'attività formativa è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 6
Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa del Dott. Gianmarco Panzera quale proprio dipendente, per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art.41, comma 3, del D.Lgs.n.368/1999.

Art. 7
Sicurezza

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 101/2020 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i medici in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

È onere del soggetto ospitante fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I medici in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.

I medici in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incompatibilità fanno carico alla struttura convenzionata.

Il soggetto ospitante provvede all'accertamento medico nei confronti del Dott. Gianmarco Panzera al fine di valutarne l'idoneità alla mansione specifica e adempie agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal d.lgs. n. 101/2020 per l'intero periodo di frequenza, con oneri a proprio carico.

Art.8

Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 9

Obblighi del medico in formazione

Durante lo svolgimento delle attività formative il medico in formazione è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati nell'art. 3.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il medesimo è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il medico in formazione deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 10

Firma digitale

La presente convenzione viene sottoscritta in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art.24 del D. Lgs 7 marzo 2005,n. 82 e ss.mm.ii. e scambiata tra le parti medesime inviata a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- Università Cattolica del Sacro Cuore: postlaurea-rm@pec.ucsc.it
- ASL Viterbo: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it

Art. 11

Spese

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, a carico dell'Università e potrà essere registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2 della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n.131 e ss.mm.ii. ed eventuali spese sono a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 12
Elezioni di domicilio e foro di competenza

Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:

- Università Cattolica del Sacro Cuore, in Roma, Largo Francesco Vito 1;

- ASL Viterbo, in Via Enrico Fermi, 15.

È fatto obbligo alle Parti di comunicare con PEC l'eventuale cambio di domicilio.

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e l'Università Cattolica in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Viterbo, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Art. 13
Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università Cattolica.

Roma, _____

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
(Dott. Lorenzo Maria Cecchi)

FIRMA PER L'ASL VITERBO
(Dott.ssa Simona Di Giovanni)



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA "A. GEMELLI"
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

PROGETTO FORMATIVO
(da utilizzare per contratti, incarichi o assunzioni)

Da effettuarsi presso Ospedale Santa Maria - Vite 80

Convenzione del _____ (o lettera d'intenti)

Nominativo dello specializzando	<u>GIANMARCO PANZICA</u>		
Nato a	il
Indirizzo	Cap. Città Prov.
Telefono	e-mail
Codice Fiscale		

Attuale condizione:

iscritto al V Anno di corso della Scuola di CHIRURGIA GENERALE
presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e chirurgia - Sede di Roma

Azienda che assume .. A.S.L....V.I.T.E.R.L.B.D.....

Indirizzo ..VIA... 4... FERMI... 15... 01100... VT... - Tel. 0761.33.91... Fax

Sede/i del tirocinio ...V.O.G.... CHIRURGIA GENERALE... ONCOLOGIA

O.S.P.E.R.ALE.... SANTA MARIA - BELCOLLE - VITE (BD)

Periodo di tirocinio n. 6 mesi dal 01/02/2025 al 25/01/2026

gorrispondente a di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, c. 548 bis della l. n. 145/2018;

incarico di lavoro autonomo o co.co.co., di durata non superiore a sei mesi prorogabili fino al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 2 bis, comma 1 lett. a), della l. 27/2020;

incarico individuale a tempo determinato, previo avviso pubblico, di durata annuale non rinnovabile, ai sensi dell'art. 2 ter della l. n. 27/2020. (barrare l'ipotesi interessata o eliminare le voci non coerenti)

Tutor universitario U.C. Prof. D'UOZO - SOFO

Tutor aziendale (nome, cognome, qualifica) Pietro Maria ANTONIO (DIRETTORE UO)



Polizze assicurative (a carico dell'Ente che assume)

Obiettivi e modalità del tirocino

Attività clinica, assistenziale, di reparto, e di sala operatoria, sanitaria, che prevede, con progressiva autonomia, attività professionali, di frequentazione dell'attività formativa e di riferimento, di assistenza, amministrativa.

Obblighi dello specializzando:

- Seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
 - rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocino;
 - rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- Al termine del periodo di frequenza presso la struttura esterna, il medico in formazione specialistica dovrà consegnare al Consiglio della scuola, per la valutazione di merito, una relazione sull'attività svolta e un'attestazione sulla frequenza prestata.

Prima della partenza controllare la scadenza del proprio giudizio d'idoneità e contattare il Servizio di Sorveglianza sanitaria (tel. 063015.8770/0630158771- email: sorveglianza.sanitaria-rm@unicatt.it) per gli adempimenti riguardanti il controllo sanitario (D.L.vo 81/2008, art. 20, comma 2 lettera i).
al rientro in Sede contattare immediatamente il Servizio di Sorveglianza sanitaria (tel. 063015.8770/0630158771- email: sorveglianza.sanitaria-rm@unicatt.it) per gli adempimenti riguardanti il controllo sanitario (D.L.vo 81/2008, art. 20, comma 2 lettera i).

qualora lo specializzando debba essere adibito ad attività radioesponenti, contattare prima della partenza il Servizio di Radioprotezione per eventuali adempimenti. In tutti i casi, il contatto con il servizio di radioprotezione risulta obbligatorio per le seguenti scuole: Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; Cardiochirurgia; Chirurgia vascolare; Fisica Medica; Malattie dell'apparato cardiovascolare; Malattie dell'apparato respiratorio; Medicina nucleare; Neurochirurgia; Ortopedia e traumatologia; Radiodiagnostica; Radioterapia; Urologia. **Contattare prima della partenza il Servizio di Radioprotezione per eventuali adempimenti** (indirizzo e-mail: radioprotezione@policlinicogemelli.it tel. n. 06/30155627)

data 27/16/2025

Il medico in formazione specialistica

Il Direttore della Scuola

Il Tutor aziendale

ASL VITERBO
OSPEDALE SANTA ROSA
U.O.C. CHIRURGIA GENERALE
Dott. Pietro Maria Amodio